

Pubblicato il 15/02/2019

N. 01129/2019 REG.PROV.CAU.

N. 10262/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10262 del 2018, proposto da

Toscana Classica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i Beni Culturali e Le Attività Culturali non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

I Filarmonici di Benevento non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Direttore Generale della D.G. Spettacolo del Mibac n. 544 del 4 giugno 2018;
 - della nota ricevuta via pec in data 4 luglio 2018 con la quale il Dirigente del Servizio II (Attività Liriche e Musicali) della D.G. Spettacolo del Mibac ha comunicato che il Decreto del D.G. del Mibact n. 544 del 4 luglio 2018 non ha incluso la domanda di ammissione al contributo FUS 2018-2020 presentato da Toscana Classica perché non incluso fra quelli che hanno raggiunto la soglia minima di “ammissibilità” di 10 punti;
 - del verbale della Commissione Consultiva per la Musica n. 2/2018 relativo alla seduta del 23 aprile 2018, nel corso della quale il progetto triennale 2018-2020 e il programma annuale 2018 di Toscana Classica riguardo alla “valutazione di ammissibilità qualitativa” ha riportato la votazione di “9”, dunque un punteggio insufficiente ai fini della prosecuzione dell'iter valutativo;
 - del DM 10.2.2014 (art.2, c. 2, in parte qua)] e del Decreto direttoriale 6.11.2017;
 - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ancorchè ignoti;
- nonchè
- del DDG n. 951 del 10.7.2018;
 - del verbale della Commissione Consultiva per la Musica n. 4/2018 relativo alla seduta della Commissione Consultiva per la Musica del 20 giugno 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 12 febbraio 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le censure dedotte, per la loro complessità in fatto ed in diritto, necessitano di essere esaminate a contraddittorio integro, nella appropriata sede di merito anche alla luce degli elementi emersi;

Ritenuto che è già stata fissata alla data del 19.7.2019 l'udienza di trattazione del merito di cause analoghe e che, pertanto, l'istanza cautelare possa essere accolta ai fini della fissazione dell'udienza pubblica.

Ritenuto che, a tal fine, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ammessi ai finanziamenti per il medesimo settore di attività della ricorrente (imprese di produzione teatrale art. 10 co 1 DM 27.7.17)- al fine di consentire ai controinteressati di difendere le posizioni di vantaggio acquisite – anche mediante pubblicazione del ricorso sul sito Internet dell'Amministrazione resistente, nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Amministrazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata;
- in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;
- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica

e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);
in ogni caso il ricorso dovrà comunque essere notificato anche personalmente ad almeno cinque concorrenti che si siano collocate nelle ultime posizioni utili al conseguimento del contributo in contestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie la domanda cautelare ai fini della fissazione della trattazione di merito del ricorso e, per l'effetto, fissa l'udienza pubblica del 19 luglio 2019.

Ordina alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, nei termini indicati in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Floriana Rizzetto

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO